

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1331

Vol. 1970/0200

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1331 def.

Bruxelles, il 26 novembre 1970

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune su un certo numero di prodotti

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune su un certo numero
di prodotti

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Il Gruppo misto di esperti governativi per la tariffa doganale comune, che si riunisce in seno alla Commissione, ha proceduto il 21/22 settembre e 22/23 ottobre 1970, all'esame delle domande intese a sospendere i dazi della tariffa doganale comune che erano state presentate da vari Stati membri per il 1971.

Gli elenchi presentati concernevano prodotti - tanto del settore agricolo che del settore industriale - che beneficiano già di un provvedimento di sospensione che scade il 31 dicembre 1970, ed un certo numero di nuovi prodotti. Per l'insieme di queste domande, gli Stati membri interessati ritenevano che una riduzione provvisoria dei dazi autonomi della tariffa doganale comune fosse giustificata da ragioni di carattere economico, data l'inesistente o l'insufficiente produzione nella Comunità o negli Stati associati.

Il Gruppo misto precitato si è espresso all'unanimità a favore di una sospensione, totale o parziale, dei dazi per un certo numero dei prodotti in questione, che sono oggetto dei due progetti di regolamento allegati.

La Commissione ha tuttavia ritenuto necessario presentare al Consiglio proposte distinte, da un lato - sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE - per i prodotti agricoli sottoposti ad un'organizzazione comune di mercato (nella fattispecie, deve essere consultato il Parlamento europeo) e dall'altro - in conformità dell'articolo 28 del Trattato CEE - per gli altri prodotti, agricoli o industriali.

.../...

2. In quasi tutti i casi, questi prodotti consistevano in materie prime destinate all'industria di trasformazione. Si tratta tra l'altro di prodotti della pesca destinati all'industria delle conserve, di prodotti ortofrutticoli e di materie di base per l'industria delle materie plastiche, per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, di insetticidi, di erbicidi, ecc.

Ad esclusione di alcuni prodotti per i quali sono state apportate in appresso delle precisazioni quanto alla motivazione del provvedimento di sospensione proposto, per ogni singolo caso, si è tenuto conto tanto della produzione negli Stati membri ed eventualmente nei paesi associati, quanto della possibilità di sostituzione ad altri prodotti già fabbricati nella Comunità e dell'interesse comunitario proveniente dal provvedimento che si intende adottare.

3. Per quanto concerne la guanina grezza, la proposta di sospensione ha piuttosto un carattere di armonizzazione dei dazi della tariffa doganale comune. In effetti, la guanina grezza classificata nella sottovoce ex 38.19 T è gravata di un'aliquota del 18 %, mentre costituisce la materia prima per la fabbricazione della essenza di perle o essenza d'oriente, ripresa alla sottovoce 32.09 A I e gravata da un dazio inferiore, cioè del 16 %.

.../...

4. Per il silicio drogato (sottovoce ex 38.19 T) ed il copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene (sottovoce ex 39.02 C XIV a), soprattutto in considerazione dell'espansione dei settori di produzione interessati, l'accordo, intervenuto a livello degli esperti per la sospensione parziale del dazio, è limitato a sei mesi.

5. Anche per il sughero (sottovoce 45.01 e B), l'accordo sulla sospensione parziale è accompagnato, come già nel passato, dalla condizione che gli Stati membri che, a titolo dell'articolo 25, paragrafo 3, possono beneficiare di contingenti tariffari nazionali per i prodotti in questione, vi rinuncino per il 1971.

6. Una sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune è proposta per gli aeroplani del peso a vuoto di più di 15.000 kg (sottovoce 88.02 B II c) e d). È stata raggiunta l'unanimità a livello degli esperti solo a condizione che questo provvedimento non pregiudichi la validità né l'applicazione ulteriore del Protocollo n. XVII allegato all'Accordo concernente la fissazione della Tariffa Doganale Comune relativa ai prodotti dell'elenco G, in particolare il paragrafo 3 del titolo B. relativo agli aeroplani completi.

Gli esperti governativi hanno inoltre precisato che, soprattutto per ragioni pratiche, si pronunciavano a favore della sospensione totale del dazio per questi aeroplani per la durata di un anno, piuttosto che a favore del ricorso al contingente comunitario previsto dal Protocollo precitato.

7. Per quanto concerne la carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) (sottovoce 48.01 E II), come ogni anno, gli esperti governativi hanno adottato la seguente definizione :

"La carta giapponese speciale, destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale è una carta di colore naturale bianco, di qualità morbida e resistente, del peso al metro quadrato da più di 12 grammi fino a 28 grammi, inclusi e composta in maggior parte da fibre lunghe".

.../...

8. E' stato infine precisato che è stata nuovamente proposta una sospensione per alcuni prodotti per i quali erano stati concessi in precedenza contingenti tariffari nazionali, ma nei confronti dei quali era stata presa già nel 1968 una decisione specifica di sospensione di dazi. Questi prodotti si trovano in parte in alcuni regolamenti allegati, il primo (allegato I) relativo ad alcuni prodotti del settore agricolo e del settore industriale, il secondo (allegato II) concernente i prodotti agricoli soggetti ad un'organizzazione comune di mercato.

PROGETTO DI

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa
doganale comune su un certo numero di prodotti

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità è attualmente inesistente
o insufficiente per i prodotti oggetto del presente regolamento e che
i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie
utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi
della tariffa doganale comune siano sopesi solo parzialmente in certi
casi, a causa in particolare dell'esistenza di una produzione comunita-
ria, e totalmente in altri casi;

considerando che per la guanina grezza della sottovoce 38.19 T una sos-
pensione totale del dazio appare giustificata in particolare dalla preoccu-
pazione di armonizzare i dazi della tariffa doganale comune secondo il
grado di lavorazione dei prodotti;

considerando che i tenuto conto delle difficoltà di valutare con
esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei
settori interessati è opportuno che le sospensioni siano disposte a ti-
tolo temporaneo; che la durata della loro validità deve essere adattata
in funzione dell'interesse della produzione comunitaria; che tale durata
deve pertanto essere fissata in sei mesi o un anno, a seconda dei casi,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella tabella allegata al presente regolamento sono sospesi sino al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi. Dette sospensioni sono valide :

- dal 1° gennaio 1971 sino al 30 giugno 1971 per i prodotti di cui alla tabella I
- dal 1° gennaio 1971 sino al 31 dicembre 1971 per i prodotti di cui alla tabella II

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , addì

Per il Consiglio

Il Presidente

TABELLA I

N° della tariffa: doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 38.19 T	Silicio (policristallino o monocristallino), purissimo, drogato per aggiunta o per epu- razione selettiva, sotto forma di dischi, placchette, rondelle e simili, aventi subito o no un trattamento di politura.	6,4 %
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di fluoruro di vinilidene e d'esa- fluoropropilene, nella forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39.	4 %

TABELLA II

N° della tariffa: doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 09.04 B I	Paprica macinata destinata all'alimentazione degli animali	sospensione totale
ex 09.10 C I	Zafferano, non tritato nè macinato	10 %
ex 12.07 K	Foglie della specie pilocarpus ; Boccioli di sofora (japonica) ; Semi della specie strophantus ; Semi di colchico (colchicum autumnale) ; Foglie della specie Duboisia ; Segala cornuta (Secale cornutum) ; Foglie, semi, radici e altre parti della specie Datura	sospensione totale
ex 13.02 B	Balsamo del Canada	sospensione totale
14.02 B I	Crine vegetale	sospensione totale
ex 28.55 B	Fosfuri di ferro (ferrofosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo, destinati destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforiche d'affinazione o d'acciaio: o alla fabbricazione di ghisa da getto (a)	sospensione totale
ex 29.01 CI	Pineni	8 %
ex 29.01 D VII	Viniltoluolo	6 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../..

N° della tariffa: doganale comune :	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.01 D VII	1 - 2 - 4 - 5 Tetrametilbenzolo	6 %
ex 29.02 B	Esaclorociclo pentadiene	sospensione totale
ex 29.03 B II	1-Nitropropano ; 2-Nitropropano	8 %
ex 29.04 C I	1, 3 - Butilen glicol	8 %
ex 29.06 A IV	2,3,6-Trimetilfenolo	sospensione totale
ex 29.09	Ossido di butilene	7 %
ex 29.13 A I b)	Metilisoamilchetone	10 %
ex 29.13 B I b)	Canfora naturale raffinata	sospensione totale
ex 29.13 D I	Pregnenolone	6 %
ex 29.13 D I	Deidroisoandrosterone (Androst - 5-en - 3 beta - ol - 17 - one)	6 %
ex 29.13 D I	16-Alfa-metilpregnenolone	6 %
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	sospensione totale
ex 29.13 G III	2,3 Dicloro-1,4-naftochinone	10 %
ex 29.13 G III	Decaclorotetraciclodecane	10 %
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnenolone acetato ;	6 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-1,4,9 (11)- pregnatriene- 17-alfa, 21-diolo-3, 20-dione-21 acetato	9 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17 alfa, 21-triolo-3,20-dione-11paratoluensolfonato- 21 acetato	9 %
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnenolone acetato	6 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossi- pregn-16-en 20-one)	6 %
ex 29.15 A IV a)	Acido sebacico	3 %

N° della tariffa: doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.16 A III a)	Tartrato di calcio greggio	3,5 %
ex 29.16 D	Acido 3,6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	10 %
ex 29.17	Solfato di dietile	sospensione totale
29.25 B II a)	Feniletilmalonilurea e suoi sali	11 %
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico ;	6 %
ex 29.29	Ossima del 16,17-deidropregnenolone-acetato	6 %
ex 29.31 B	Tio-bis-di seo-amilfenolo	6 %
ex 29.35 T	Dicloruro di 1,1'-dimetil-4,4'-dipiridilio ;	9,6 %
ex 29.35 T	Dibromuro di 1,1' etilene-2,2' dipiridilio ;	9,6 %
ex 29.35 T	Diosgenina e suoi esteri	sospensione totale
ex 29.35 T	1,4-Diaza-biciclo-2,2,2-ottano (trietilendi- ammina)	8 %
ex 29.36	Para-amminobenzen-sulfonil-guanidina	7 %
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo	sospensione totale
ex 29.39 D II	6-Alfa-metilprednisolone ; 21-Desossi-6- alfa-metil-9-alfa-fluoro-prednisolone	8 %
ex 29.39 D II	9-Alfa fluoro-16 beta metilprednisolone (betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17 alfa valerato (Valerianato) ;	8 %
ex 29.39 D II	9-Alfa-fluoro-16-alfa-ossiprednisolone (Triamcinolone)	8 %
ex 29.40	Bromelina	sospensione totale
29.41 A	Digitaline	6 %
ex 29.41 D	Glucoside puro di scilla	6 %
ex 29.41 D	Sale di calcio del sennoside A e B ;	6 %

N° della tariffa: doganale comune:	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.41 D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillo- tossina	6 %
ex 29.42 C VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati, ad esclusione dell'acido lisergico	6 %
ex 29.42 C VIII	Nitrato di pilocarpina	6 %
ex 29.44 C	Cefaloridina, cefalotina e cefalessina ;	sospensione totale
ex 29.44 C	Eritromicina e suoi derivati	4,5 %
ex 29.44 C	Gentamicina	sospensione totale
ex 30.01 A I	Fegati di bovini per uso opoterapico, dissec- cati, polverizzati	5 %
ex 30.01 B	Fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati)	5 %
ex 30.01 B	Estratto di fegato di bovini	5 %
ex 32.04 A IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	sospensione totale
38.07	Essenza di trementina ; essenza di legno di legno o essenza di pino ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al sol- fato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino : B. Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ; dipentene greggio C. altri	3 % 3 %
ex 38.08 C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimeriz- zate o ossidate	4 %
ex 38.08 C	Alcole idroabietilico tecnico	sospensione totale

N° della tariffa: doganale comune :	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 38.19 D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	8 %
ex 38.19 T	Miscele di mercaptani terziari	9 %
ex 38.19 T	Miscele di aldeidi provenienti della lignina;	sospensione totale
ex 38.19 T	Ammine, di costituzione chimica non definita destinate alla costruzione, manutenzione o riparazione di aeroplani (a)	sospensione totale
ex 38.19 T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell' essenza di Oriente)	sospensione totale
ex 38.19 T	Diosgenina greggia	sospensione totale
ex 38.19 T	Sospensione acquosa di microcapsule conte- nenti un colorante nella sua forma di leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori	sospensione totale
ex 39.01 C III	Cascami di fogli di poliestere ricoperti da un composto del tungsteno	sospensione totale
ex 39.01 C III	Pellicole di politereftalato di etilenglicole; presentate in rotoli ricoperte da un substra- to per la cinematografia e la fotografia (compresa la radiografia)	8 %
ex 39.01 C IV	Resine epossidiche, sotto forma liquida, pas- tosa o in polvere, destinate alla costruzione; manutenzione o riparazione di aeroplani(a)	sospensione totale
ex 39.01 C VI	Elastomeri polietere-uretano nelle forme pre- viste dalla Nota 3 a) del Capitolo 39	11 %
ex 39.01 C VIII	Polioossido di etilene di peso molecolare non inferiore a 4.000.000	8 %
ex 39.02 C III	Polisolfotileni alogenati, nelle forme pre- viste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39	4 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da sta-
bilire dalle autorità competenti.

.../..

N° della tariffa: doganale comune:	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 %, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e b) del Capitolo 39: destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (a)	4 %
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetil-vinilico, presentati nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39:	12 %
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa (non plastificata)	4 %
ex 39.03 B V a) 2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'acqua):	4 %
ex 40.11 B	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di aeroplani (a): pneumatici dei 2 tipi seguenti:	sospensione totale
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	sospensione totale
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	sospensione totale
ex 41.05 B I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate	sospensione totale
ex 44.09	Legno ridotto meccanicamente in frammenti, a forma di lastre o di particelle, dei tipi di quelli utilizzati nella fabbricazione delle paste per carta o dei pannelli di fibre o di particelle	sospensione totale
ex 44.15 B	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (a)	sospensione totale
ex 44.28 C	Tegole ("Bardeaux") per tetti e facciate, di legno di conifere	sospensione totale

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../..

N° della tariffa: doganale comune :	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
45.01	Sughero naturale graggio e cascami di sughero ; sughero frantumato, granulato o polverizzato ;	
	A. Sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	3 %
	B. Altri	3 %
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4 %
ex 48.01 E	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (a)	sospensione totale
ex 51.01 A	Filati semplici di politetrafluoroetilene	sospensione totale
51.01 B I	Filati di fibre tessili artificiali, a vuoto	sospensione totale
ex 56.01 A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	sospensione totale
ex 58.01 B	Tappeti di seta o di borra di seta (schappe), il cui velluto contiene almeno 85 % in peso di seta o di borra di seta	24 % con riserva massimo di 4 U.C. per m2
ex 59.04	Fili di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie e simili (a)	sospensione totale
ex 62.05 C	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (a)	sospensione totale
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (a)	sospensione totale
ex 81.04 K I	Spugna di titanio ; cascami e rottami di titanio	sospensione totale

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../..

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune su un certo numero
di prodotti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta di regolamento presentata dalla Commissione;

considerando che per i prodotti della pesca di cui al presente regolamento, gli apporti della pesca comunitaria sono insufficienti tanto a coprire il fabbisogno delle industrie del settore conserviero quanto per approvvigionare il mercato di tali pesci negli Stati membri; che per gli altri prodotti la produzione è attualmente insufficiente o inesistente nella Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi siano sospesi solo parzialmente nella maggior parte dei casi, a causa in particolare dell'esistenza di una produzione comunitaria o di un apporto della pesca, e totalmente negli altri casi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare esattamente l'evoluzione futura delle situazioni economiche nei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo primo

Con decorso dal 1° gennaio, e fino al 31 dicembre 1971, i dazi autonomi della Tariffa doganale comune, per i prodotti elencati nella tabella qui appresso, sono sospesi fino al livello indicato per ciascuno di essi :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 03.01 A I b)	Salmoni, freschi, refrigerati o congelati	8 %
ex 03.01 B I e)	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) freschi, refrigerati o congelati	5 %
ex 03.01 B I q)	Sarde, della specie <i>sardinops sagax</i> ocellata (dette "Pilchards"), fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera (a)	8 %
ex 03.01 C	Uova di lumpo (<i>Cyclopterus lumpus</i>) fresche, refrigerate o congelate	10 %
ex 03.02 A I c)	Acciughe (<i>Engraulus</i> sp.p.), semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o più	sospensione totale
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari (<i>gadus virens</i>) salati, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 47 kg e contenenti non più di 50 mezzi pesci	7 %
ex 03.02 C	Uova di lumpo (<i>Cyclopterus lumpus</i>), semplicemente salate o in salamoia, secche o affumicate	11 %
ex 07.01 Q II	Galletti o gallinacci	5,5 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

.../..

ALLEGATO II (seguito)

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 08.02 A II a) e b)	Arance amare o melangole	8 %
08.08 C	Mirtilli neri	5,5 %
ex 08.09	Frutta del rosaio di macchia, fresche	sospensione totale
ex 16.05 A	Granchi delle varietà "King", "Hanasaki", "Kegani" e "Queen", semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presen- tati in imballaggi di 2 kg o più (a)	5 %
ex 16.05 B	Gamberetti della varietà Pandalus Plasticeros Japonicus, cotti in acqua e scorticati, anche congelati, destinati all'industria conserviera (a)	10 %

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condi-
zioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Consiglio,
Il Presidente,